



Ultimo aggiornamento: novembre 2015

INDICE

- **NOTE DI CARATTERE GENERALE**
- **GUIDA PER IL DEPOSITO NAZIONALE**
 - o ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE
 - o DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI
 - o TABELLA DELLE TASSE
 - o MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE
 - o ATTO DI DESIGNAZIONE DEL COSTITUTORE
 - o ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ORARIO DI RICEZIONE ATTI:
9-12 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
PALAZZO AFFARI - PIAZZA COSTITUZIONE, 8 – BOLOGNA

INFORMAZIONI: 051/6093861 - 802

RICERCHE (CENTRO PATLIB): 051/6093861 - 802

RICEZIONE ATTI: 051/6093859 - 848 - 209

ATTESTATI: 051/6093861

FAX: 051/6093299

E-MAIL brevetti@bo.camcom.it

SITO WEB: <http://www.bo.camcom.gov.it/>

NOTE DI CARATTERE GENERALE

Secondo il D. Lgs. 10 febbraio 2005 n.30 “Codice della Proprietà Industriale” (artt. 100 e ss.), possono costituire nuove varietà vegetali le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie.

Per **varietà** si intende un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

- definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultante da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,
- distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e
- considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.

Pertanto **può costituire oggetto del diritto una varietà vegetale identificabile come:**

1. **distinta, o chiaramente distinguibile**, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda;
2. **omogenea**, quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, fatta eccezione per la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione;
3. **stabile**, quando l'espressione dei caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni

o, nel caso di uno specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo;

4. **nuova** quando alla data di deposito della domanda del costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non sono stati venduti né altrimenti ceduti a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:
- sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
 - in qualsiasi altro stato da oltre 4 anni o, in caso di alberi e viti, da oltre 6 anni.

Costitutore: Il diritto a depositare la domanda di privativa per nuova varietà vegetale spetta al costitutore. È definito “costitutore” la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà, oppure il datore di lavoro del costitutore o colui che ne ha commissionato il lavoro o, ancora, l'avente diritto o avente causa da questi soggetti.

Diritti derivanti dalla privativa: Solo con l'autorizzazione del costitutore in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, si può procedere alla produzione o riproduzione, al condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, all'offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, compresa l'esportazione o l'importazione e la detenzione per uno degli scopi sopra elencati. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti indicati compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto

materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo la prova contraria.

Il diritto di costituire non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà.

Denominazione: La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. La denominazione deve permettere di identificare la varietà, non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà, e non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla sua identità o a quella del costituente. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà, salva la facoltà dell'U.I.B.M. di chiedere la traduzione italiana della denominazione.

La denominazione non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 16 maggio 2012, la designazione della denominazione per nuova varietà vegetale deve essere conforme a quanto predisposto dalle linee-guida dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO).

Durata della protezione: Il diritto del costitutore dura 20 anni a partire dalla data della sua concessione (30 anni per gli alberi e le viti), subordinatamente al pagamento delle tasse annuali di mantenimento in vita. La decorrenza degli effetti della privativa ha inizio dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi:

- è stata resa accessibile al pubblico
- oppure, esclusivamente nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata a cura del costitutore, dalla data di tale notifica.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 16/05/2012, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, dà notizia dell'avvenuto deposito delle domande di privativa per novità vegetale mediante avviso affisso nel proprio albo per sessanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione presentata, mettendo la stessa a disposizione del pubblico.

GUIDA PER IL DEPOSITO NAZIONALE DELLE DOMANDE DI VARIETA' VEGETALE

Elenco dei documenti da presentare:

1. Domanda per nuova varietà vegetale.

La domanda, compilata su apposito modulo, può essere depositata in formato cartaceo presso le Camere di Commercio.

In alternativa al deposito cartaceo, è operativa la procedura di **trasmissione per via telematica** delle domande di marchio direttamente dal sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - www.uibm.gov.it¹

La domanda può essere presentata dal richiedente², o tramite un suo rappresentante munito di lettera d'incarico o Procura.

Il modulo ha 3 varianti: una per il privato che deposita personalmente (richiedente), una per chi si fa assistere da un avvocato iscritto all'Albo Professionale (modulo per rappresentante), e una per i mandatari iscritti all'Ordine.

Occorre scegliere il modulo adatto, compilarlo a computer e stamparlo su pagine singole (no fronte retro). Se i campi previsti sul modulo non sono sufficienti, è possibile allegare dei fogli aggiuntivi. Sul modulo di domanda, comprensivo degli eventuali fogli aggiuntivi, va applicata una marca da bollo da 16 euro ogni quattro pagine.

Per i costitutori residenti all'estero è indispensabile la nomina di un mandatario o, comunque, l'elezione di un domicilio in Italia, a cui saranno

¹ Decreto Ministero dello sviluppo economico 29 ottobre 2015

² il deposito della domanda firmata dal richiedente c/o la CCIAA può essere effettuato anche da persona diversa dal richiedente, che firmerà il documento quale depositante

indirizzate tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma delle vigenti disposizioni.

La designazione dell'autore della varietà vegetale è obbligatoria; nel caso in cui essa non sia stata effettuata direttamente sulla domanda dovrà essere presentato un atto separato di designazione, in bollo, entro due mesi dal deposito della domanda. In ogni caso, come autore deve essere indicata esclusivamente una o più persone fisiche.

Ove la varietà è da considerarsi un organismo geneticamente modificato, il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

Ove la varietà è destinata ad essere impiegata come alimento rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

2. Descrizione della nuova varietà vegetale, in due copie, contenente anche la denominazione proposta per la nuova varietà.
3. Riproduzione fotografica della varietà vegetale, in due copie (cm 21x30);
4. Dichiarazione del costituente in due copie, di cui una in bollo.
5. Ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero, in due copie. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario.
6. I documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate.
7. La lettera d'incarico o la procura in bollo, qualora sia stato nominato un mandatario.

I documenti di cui ai numeri 4. 5. e 6. possono essere presentati successivamente, purché entro 6 mesi dal deposito della domanda.

Nel caso di mancato pagamento delle tasse od omessa presentazione della descrizione del trovato o delle tavole fotografiche, la domanda di NUOVA VARIETA' VEGETALE è irricevibile da parte del MISE.

Diritti di segreteria e bolli

LA DOMANDA E' SOGGETTA LA PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO. I DIRITTI DI SEGRETERIA DEVONO ESSERE PAGATI IN CONTANTI O CON BANCOMAT - CARTA DI CREDITO DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO; LE MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE ACQUISTATE NELLE RIVENDITE AUTORIZZATE:

	Diritti di segreteria	Marche da bollo
Se NON si vuole la copia autentica del verbale di deposito	40 €	1 per domanda 1 per dichiarazione costitutore 1 per eventuale lettera d'incarico
Se si vuole la copia autentica del verbale di deposito	43 €	1 oltre a quelle indicate nella riga precedente

Tabella delle tasse

Le tasse di concessione governativa devono essere pagate successivamente al deposito utilizzando il modello F24 precompilato intestato all'AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - consegnato dall'ufficiale rogante della Camera di Commercio. La data di deposito della domanda decorre a partire dalla data di pagamento effettuato.

Tasse di domanda per Nuova Varietà Vegetale	Euro
Comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione):	236,00

A PARTIRE DALLA DATA DI CONCESSIONE DELLA PRIVATIVA OCCORRE VERSARE LE TASSE DI MANTENIMENTO IN VITA, PENA LA DECADENZA. IL PAGAMENTO VA FATTO UTILIZZANDO IL MODELLO F24.

La prima annualità va pagata entro quattro mesi dalla data di concessione della privativa, le annualità successive entro il mese corrispondente a quello della concessione. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di euro 51,65 e, se tale ritardo è superiore a sei mesi, anche la decadenza della privativa, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata:

Tasse per mantenimento in vita della privativa (devono essere versate dalla sua concessione)	
primo anno	101,00
secondo anno	135,00
terzo anno	168,00
quarto anno	202,00
quinto anno	236,00
sesto anno	270,00
settimo anno	303,00
ottavo anno	337,00
nono anno	371,00

decimo anno	404,00
undicesimo anno	438,00
dodicesimo anno	472,00
tredecimo anno	505,00
quattordicesimo anno	539,00
quindicesimo anno	573,00
sedicesimo anno	607,00
diciassettesimo anno	640,00
diciottesimo anno	674,00
diciannovesimo anno	708,00
ventesimo anno (e successive)	741,00
Mora per il ritardato pagamento (da sommare alla tassa annuale)	51,65

Tariffe per i controlli tecnici del MIPAAF

L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la ricevibilità della domanda nonché la regolarità formale, trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza, nei trenta giorni successivi, una copia della domanda con la relativa documentazione allegata, invitando il richiedente a versare, entro sessanta giorni, il compenso dovuto per i controlli tecnici (nella misura prevista nell'Allegato 1) al D.M. 16/05/2012). Trascorsi trenta giorni senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera rifiutata.

I compensi non sono dovuti se i controlli tecnici risultano già effettuati, con sufficienti garanzie, in Italia e in un altro Stato aderente alla Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV). Il titolare della domanda deve produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati.

Modello di Dichiarazione del costitutore ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs.

10. febbraio 2005, n. 30

(da redigere in 2 copie di cui una in bollo - *cancellare le voci che non interessano*)

...l... sottoscritto.....in relazione alla presentazione della domanda per la nuova varietà vegetale del genere o specie denominata,

DICHIARA:

1) che la varietà per la quale chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi di legge;

2) che per la produzione commerciale della varietà occorre / non occorre la ripetuta utilizzazione di altre varietà protette;

in caso affermativo: si allega l'autorizzazione dei titolari delle suddette varietà;

3) che si impegna a fornire, su richiesta dei competenti Organi del Ministero delle Politiche Agricole, nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa al fine di consentire l'esame della varietà;

4) che per la stessa varietà è stata / non è stata depositata domanda di protezione in altri Stati;

in caso affermativo: la domanda di protezione è stata depositata in....., con esito.....;

5) che utilizza / non utilizza un marchio d'impresa identico alla denominazione proposta;

in caso affermativo: dichiara di rinunciare al suddetto marchio d'impresa (n.), impegnandosi a trascrivere un formale atto di rinuncia al marchio registrato, prima della concessione del brevetto per la varietà in oggetto.

Data

Firma

ATTO DI DESIGNAZIONE DELL'AUTORE DELLA VARIETA' VEGETALE¹

(su carta da bollo da € 16,00)

(Atto separato da presentare entro due mesi dal deposito della domanda, qualora l'autore non sia stato designato nella domanda).

Domanda di nuova varietà vegetale a nome:

Residente a:

Via:

Di nazionalità

Titolo del trovato: _____

Autore della varietà vegetale, di cui alla domanda in oggetto è designato, il Signor:

Cognome: _____ Nome: _____

Data

Firma²

¹ Quale autore deve essere indicata esclusivamente una o più persone fisiche.

² Firma del costituente, del suo mandatario o rappresentante.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- **DOMANDA (IN BOLLO)**

DOMICILIO ELETTIVO DESTINATARIO: Nel caso il richiedente sia un soggetto straniero, occorre indicare il domicilio elettivo in Italia.

GENERE/SPECIE: Nel caso di varietà essenzialmente derivata ai sensi dell'art. 107, c. 4, del D.Lgs. 30/2005, è da identificarsi la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata devono essere indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

DENOMINAZIONE PROPOSTA: Specificare se trattasi di codice o di nome di fantasia.

AUTORI DESIGNATI: Indicare nome e nazionalità dell'autore o degli autori, che devono essere esclusivamente persone fisiche. La designazione dell'autore della varietà vegetale può essere effettuata con atto separato e con l'osservanza delle disposizioni sul bollo, entro due mesi dalla data di deposito della domanda.

DOMICILIO ELETTIVO DESTINATARIO: Nel caso il richiedente sia un soggetto straniero, occorre indicare il domicilio elettivo in Italia.

FIRMA DEL RICHIEDENTE: Firma del costituente, del mandatario o del rappresentante.

- **DICHIARAZIONE (O DESCRIZIONE) DELLA VARIETA' VEGETALE (IN DUE COPIE)**

La descrizione, in duplice copia, deve essere redatta a macchina o mediante un Word Processor (o, comunque in modo chiaramente leggibile, a caratteri scuri e indelebili) su una sola facciata di fogli di carta bianca resistente, del formato di cm 21 x 30, rispettando il numero di righe, gli spazi e i margini dei fogli uso bollo.

L'intestazione della descrizione deve recare il nome botanico in italiano e latino della varietà, la denominazione proposta, il nome e cognome o la ragione sociale e la sede del costituente e il nome e cognome dell'autore della varietà.

Il testo descrittivo deve essere preceduto dal riassunto, ai soli fini informativi, limitato pertanto a quanto strettamente indispensabile ad individuare i principali caratteri distintivi e l'origine della varietà.

A queste indicazioni sommarie deve seguire la descrizione vera e propria, ovvero un'esposizione dettagliata della varietà in tutte le sue parti, con

riferimento anche alle tavole fotografiche, precisando le modalità secondo cui è stata ottenuta ed evidenziando gli elementi di natura morfologica e fisiologica che la distinguono da varietà similari.

Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costituente. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi dell'art. 107, c. 4, del D.Lgs. 30/2005, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine ed il sistema di ottenimento. La descrizione deve concludersi con le rivendicazioni, le quali debbono rappresentare un chiaro e completo riassunto per punti delle caratteristiche distintive della varietà.

La descrizione deve essere firmata in calce dal costituente, dal mandatario o dal rappresentante; le singole pagine, riunite in fascicolo, devono essere numerate progressivamente e siglate dal medesimo firmatario.

- **TAVOLE FOTOGRAFICHE (IN DUE COPIE)**

Le tavole fotografiche devono essere presentate su fogli di carta bianca resistente e non brillante formato A4 (cm 21x 30), lasciando un margine di almeno cm 2 su ogni lato. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente, dal mandatario o dal rappresentante e numerata progressivamente. Eventuali numeri o lettere inserite in esse per contraddistinguere le varie parti del trovato devono trovare corrispondenza con quanto specificato nella descrizione.

- **DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE (IN DUE COPIE DI CUI UNA IN BOLLO)**

Tale dichiarazione deve attestare quanto indicato dall'art. 165 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (si veda il modello riportato nella presente Guida).

- **DOCUMENTO DI PRIORITÀ**

Tale documento, se redatto in lingua diversa da quella italiana, deve essere corredato da traduzione nel rispetto delle forme di legge.

- **LETTERA DI INCARICO, ATTO DI PROCURA, RIFERIMENTO A PROCURA GENERALE**

Se il depositante è soggetto diverso dal richiedente, e si configura in un mandatario, alla documentazione deve essere allegata lettera d'incarico con apposta marca da bollo da euro 16,00.